

**Legge 18 giugno 2009 n. 69 (in vigore dal 4 luglio 2009)**

**Art. 61.**

**(Disposizioni in materia di concordato)**

1. **All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma».*

2. **All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*«Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».*